



COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE
INFRASTRUTTURE - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA - VIA AUSONIA, 69

Sostituzione impianto di sollevamento, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche - Legge 13/1989, in edificio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, via Silvestre Cuffaro n.1, scala A – Palermo.

***Capitolato Speciale d'Appalto
e foglio dei patti e condizioni***

CAPITOLO I
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la sostituzione dell'impianto di sollevamento in un edificio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, sito in via Silvestre Cuffaro n.1, scala A – Palermo, finalizzato all'adeguamento dell'impianto di sollevamento in un edificio residenziale pubblico di proprietà comunale, nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Le opere si intendono eseguite chiavi in mano, finite e immediatamente funzionanti.
3. E' compresa la manutenzione dell'impianto per un periodo di 24 mesi successivi alla messa in esercizio dello stesso.
4. Eventuali opere, attrezzature e tecnologie, di importo non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, non inserite nel presente capitolato e che si rendessero necessarie per consentire il perfetto e completo funzionamento di quanto descritto sono da intendersi totalmente a carico delle Ditte partecipanti in sede di offerta e della Ditta aggiudicataria in sede di esecuzione.

ART. 2 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta ammonta ad **€. 29.000,00** (euro ventinovemila/00), oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.000,00, non soggetti a ribasso, per **complessivi €. 30.000,00** (euro trentamila/00) escluso **IVA al 22% (€. 6.600,00)**.

ART. 3 – Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da effettuare possono riassumersi essenzialmente in tre categorie:
 - a. consegna del materiale presso i locali dell'immobile di via Silvestre Cuffaro n.1 in Palermo;
 - b. smontaggio e trasporto in discarica dell'impianto esistente, curandone anche tutte le necessarie pratiche amministrative;
 - c. realizzazione delle eventuali opere edili e predisposizioni impiantistiche conformi al progetto esecutivo, al fine di garantire la perfetta rispondenza del vano alle caratteristiche dell'impianto;
 - d. installazione del nuovo impianto di sollevamento, idoneo per il trasporto di disabili, le cui caratteristiche tecniche minime dovranno essere rispondenti a quelle richieste e riportate nell'**Allegato A "PRESTAZIONI E STIMA DEI COSTI"**.
 - e. predisposizione dei documenti necessari per la messa in esercizio dell'impianto;
 - f. manutenzione dell'impianto per un periodo di 24 mesi successivi alla messa in esercizio dello stesso.

CAPITOLO II
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
CONTRATTO ED
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 4 - Modalità di formulazione della proposta

1. La formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate dovrà avvenire in base a quanto indicato nell'allegato Disciplinare di Gara ed in particolare all'art. 6. La proposta deve essere integrata dai documenti indicati secondo i modelli allegati, che dovranno essere firmati dal Legale Rappresentante, e dai seguenti elaborati tecnici:

1. schema definitivo dell'impianto e di tutti i suoi componenti
2. dichiarazione sui costi della sicurezza aziendale

2. Lo schema definitivo dell'impianto di che trattasi, trasmesso dalle Ditte in sede di offerta, deve tenere conto di quanto previsto al punto 2 dell'Allegato A e delle prescrizioni dettate dalle norme tecniche e di legge applicabili alle tipologie di lavori in oggetto, oltre quelle contenute nel presente capitolato, e deve comprendere:

a) una relazione dettagliata illustrativa dell'impianto proposto e delle singole parti che lo compongono con le relative caratteristiche, con particolare descrizione degli apparecchi di sicurezza e della apparecchiatura elettromeccanica;

b) i disegni, quotati e in scala appropriata, necessari alla completa rappresentazione grafica dello schema di impianto e dei particolari tipo delle varie parti dell'impianto stesso.

3. Entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione delle prestazioni la Ditta aggiudicataria presenterà all'Amministrazione lo schema esecutivo dell'impianto elevatore completo di tutti i documenti e degli elaborati esecutivi di cantiere. La stessa dovrà essere fornita su supporto cartaceo (in triplice copia) e su supporto informatico.

ART. 5 - Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione avverrà tramite acquisizione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del D.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e seguenti e del Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture di beni e servizi del Comune di Palermo. Non sono ammesse offerte alla pari e offerte in aumento.

2. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 comma 2, lettera b) del Codice, determinato mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara. Per quanto riguarda l'esclusione di offerte che l'Amministrazione comunale riterrà anomale, si terrà conto di quanto indicato all'art. 86 e all'art. 124 comma 8 del Codice.

3. A seguito di aggiudicazione provvisoria, verranno richiesti alla Ditta aggiudicataria (o acquisiti d'Ufficio) ulteriori documenti comprovanti quanto dichiarato nell'offerta presentata, nonché il versamento al Comune di Palermo del deposito cauzionale definitivo. Qualora non venissero rispettati i termini di presentazione dei documenti richiesti, oppure venissero riscontrate difformità fra le dichiarazioni rese e la documentazione probatoria, oppure l'impresa aggiudicataria non ottemperasse al versamento del deposito cauzionale definitivo nei termini fissati, la stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere ad aggiudicare la gara alla ditta che segue in graduatoria.

4. Si procederà all'individuazione dell'offerta avente il miglior prezzo anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 6 - Responsabilità dell'appaltatore

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e specificatamente di quanto indicato nell'allegato "A" per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza di tutte le condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le prestazioni, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni. In particolare dà atto:

a) di avere preso conoscenza delle prestazioni da eseguire, di avere visitato la località interessata dalle prestazioni e di averne accertato le condizioni di viabilità e d'accesso, nonché l'impianto che la riguarda;

- b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per l'esecuzione delle prestazioni e per la durata degli stessi;
- c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti;
- e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni.

ART. 7 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente le prestazioni, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.E.C. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui all'Art. 8 comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 8 – Avvio dell'esecuzione delle prestazioni

1. A seguito della stipula del contratto, ai sensi degli artt. 302, 303 e 304 del Regolamento il responsabile del procedimento autorizza il D.E.C. a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, da formalizzare con apposito verbale, non oltre 15 giorni dalla predetta stipula. Le prestazioni dovranno avere inizio entro 5 giorni dalla sottoscrizione del verbale di avvio.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere, in via d'urgenza, all'esecuzione anticipata delle prestazioni, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento; in tal caso il D.E.C. tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la formalizzazione dell'avvio delle prestazioni, il D.E.C. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del

completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'avvio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;

5. Dal giorno della sottoscrizione dell'avvio delle prestazioni, ogni responsabilità in merito alle forniture, alle opere e ai danni diretti ed indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere grava interamente sull'appaltatore.

6. In caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto per cause non dipendenti dall'esecutore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 305 del Regolamento.

ART. 9 – Termini per l'esecuzione e l'ultimazione delle prestazioni

1. Al fine di limitare i disagi degli utilizzatori dell'impianto, si stabilisce di avviare le attività di rimozione ed asporto dell'impianto esistente immediatamente dopo l'avvenuta consegna in loco del nuovo impianto di sollevamento. Pertanto le prestazioni dovranno eseguirsi secondo le seguenti fasi e modalità:

a) entro 45 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di Avvio delle prestazioni, dovrà essere effettuata la consegna del materiale presso i locali dell'immobile di via Silvestre Cuffaro n.1 in Palermo;

b) non appena conclusa la fase a), entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta consegna del nuovo impianto, la ditta dovrà procedere allo smontaggio e alla dismissione dell'impianto esistente, curandone anche tutte le necessarie pratiche amministrative;

c) dopo lo smontaggio dell'impianto esistente, la ditta dovrà realizzare le eventuali opere edili e le predisposizioni impiantistiche conformi al progetto esecutivo, al fine di garantire la perfetta rispondenza del vano alle caratteristiche dell'impianto; la collocazione del nuovo impianto; la predisposizione dei documenti necessari per la messa in esercizio dell'impianto stesso;

2. Complessivamente le prestazioni richieste dovranno essere effettuate entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di Avvio delle prestazioni, assicurando il collegamento dell'impianto alla linea e ai circuiti già predisposti, nonché il collaudo dell'impianto e degli accessori forniti, per dare l'impianto perfettamente funzionante, rilasciando il certificato di collaudo al fine di consentire la regolarizzazione delle pratiche amministrative necessarie per la autorizzazione alla messa in esercizio dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di inosservanza o inadempimento di quanto sopra verranno applicate le penali di cui all'art.23.

ART. 10 – Sospensioni e proroghe

1. È ammessa la sospensione delle prestazioni, ordinata dal D.E.C., ai sensi dell'articolo 308, comma 2, del Regolamento, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

2. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al contratto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al D.E.C. perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'appaltatore intenda far valere

l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'art. 308, comma 3 del Regolamento il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione del contratto.

7. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga.

8. La richiesta di proroga deve essere formulata con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il D.E.C., entro trenta giorni dal suo ricevimento.

9. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura del D.E.C. e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento delle prestazioni, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

10. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Cessate le circostanze che hanno determinato la sospensione delle prestazioni, il D.E.C., sentito il Responsabile del Procedimento, ne ordinerà l'immediata ripresa, e anch'essa dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

ART. 11 - Eccezione dell'appaltatore

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal D.E.C. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa delle prestazioni siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso alle stesse dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 12 - Variazione dei lavori

1. Per la natura e l'importo dell'appalto, sono consentite esclusivamente varianti che siano contenute entro il cinque per cento dell'importo originario del contratto e che trovino copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Valgono pertanto, entro i limiti suddetti, le disposizioni di cui all'art. 311 del Regolamento ed in particolare quanto previsto al comma 6 che obbliga l'esecutore ad eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano state ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il D.E.C. abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

2. Non sono riconosciute variazioni alle prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto del D.E.C.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al D.E.C. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Tutte le forniture relative a prestazioni non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio del D.E.C., dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

ART. 13 - Revisione Prezzi

In analogia all'articolo 133, comma 2 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del codice civile. Pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturiti dal servizio oggetto della presente gara (trasporto, consegna, ecc.). Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso del contratto.

ART. 14 - Anticipazione dell'Amministrazione

Non saranno concesse anticipazioni sul prezzo d'appalto.

ART. 15 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni procederà in tre soluzioni:

- a) il 50% al netto di eventuali ritenute di legge, alla conclusione delle fasi a), b), c). e d) di cui all'art. 3 del presente capitolato;
- b) il 40% al netto di eventuali ritenute di legge, dopo la presentazione degli atti di contabilità finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione e/o verifica di conformità da parte del D.E.C. o del soggetto appositamente nominato ai sensi dell'art. 22 del presente Capitolato, nonché previa presentazione da parte dell'Appaltatore, di quanto indicato alla fase e) dell'art. 3 e alla conseguente attribuzione del numero di matricola ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.
- c) il 10% al termine del periodo previsto di manutenzione dell'impianto di cui al punto f) dell'art. 3 del presente capitolato.

2. Ogni pagamento sarà effettuato previa dimostrazione, da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi da verificarsi tramite DURC.

3. Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 207/2010).

4. La fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata al Comune di Palermo, Area Tecnica della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica – Via Ausonia, n. 69 – Palermo - CAP 90100 – Cod. Fisc.: 80016350821, codice univoco Ufficio **X7VZA1, CIG Z7D17937B4**

5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per pagamento eseguito o fatto eseguire all'Amministratore, Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

ART. 16 - Ritardi nei pagamenti

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60

giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 - Accertamenti

1. Il D.E.C. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute, ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei pagamenti.

ART. 18 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso.

ART. 19 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio delle prestazioni

1. Si applicheranno le disposizioni previste dagli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
 - b) inadempimento alle disposizioni del D.E.C. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 33 e 34 del presente capitolato speciale d'appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.E.C., dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 137 del Codice la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del D.E.C., salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
4. In relazione a quanto sopra, il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, si procede in ottemperanza a quanto stabilito agli artt. 139 e 140 del Codice.
6. In caso di decesso dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha la facoltà di continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell'art. 1674 del Codice Civile.

7. In caso di risoluzione si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 20 - Fallimento e/o inadempimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del Codice.

2. In caso di inadempimento dell'appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 146 del Regolamento.

ART. 21 - Ultimazione delle prestazioni

1. Ai sensi dell'art. 309 del Regolamento, al termine delle prestazioni l'Appaltatore provvederà a darne immediata comunicazione e a documentare tutta l'attività svolta durante il corso dell'appalto. Il D.E.C., effettuati i necessari accertamenti, redige entro 10 giorni dalla comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

2. In sede di accertamento delle prestazioni, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità nella prestazione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale.

3. L'impresa rimane responsabile dell'efficienza del nuovo impianto anche nel periodo intercorrente tra l'ultimazione della fornitura e la formale consegna alla stazione appaltante.

4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente la fornitura con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal D.E.C. ai sensi dei commi precedenti.

ART. 22 – Verifica di conformità o Attestazione di regolare esecuzione

1. Entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni relativamente alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del presente Capitolato, viene avviata, ai sensi del titolo IV del Regolamento, la verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

2. Durante l'esecuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati tecnici, nel capitolato speciale o nel contratto.

3. La verifica di conformità è effettuata dal D.E.C. Ove il responsabile del procedimento ritenga che la prestazione rientri tra quelle di cui all'art. 300, comma 2, lettera b) del Regolamento, la Stazione Appaltante attribuisce l'incarico della Verifica di conformità ad un soggetto in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

4. Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, ed effettuati i necessari controlli opportunamente verbalizzati e sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, le operazioni di verifica devono essere concluse entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Durante le operazioni di verifica l'esecutore è tenuto, a propria cura e spese, a mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

6. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

7. A conclusione di tutte le operazioni di verifica, e accertato che l'esecutore ha completamente e

regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità, controfirmato dal responsabile del procedimento nel caso in cui la verifica è stata effettuata dal D.E.C.

8. Il Certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune che saranno valutate dal responsabile del procedimento.

9. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità e secondo quanto previsto al comma 1, lettera b) dell'art. 15 del presente Capitolato, si procede al pagamento del 2° acconto pari al 40% dell'importo contrattuale, e si provvede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

10. Qualora la Stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di cui al presente appalto non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C. e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e deve almeno contenere quanto indicato all'art. 325 del Regolamento.

11. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede alla formale consegna dell'impianto alla stazione appaltante, redigendo apposito verbale.

ART. 23 – Penalità

1. Qualora non vengano rispettate le condizioni e le tempistiche riportate agli artt. 8, 9, 10, 21 e al successivo art. 29, sarà applicata, in misura giornaliera e per ognuna delle fasi di cui all'art. 3 (consegna del materiale, smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, esecuzione lavori, adeguamento fornitura, intervento manutentivo) una penale pari **al tre per mille** dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10 % (dieci per cento), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. Oltre 15 giorni di ritardo per ciascuna fase, relativa alla fornitura, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto in danno ed incamerare la cauzione.

ART 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma nonché la cessione dei crediti.

CAPITOLO III NORME GENERALI

ART. 25 – Obblighi ed oneri a carico dell'impresa

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli obblighi ed oneri di cui appresso:

1. la fedele esecuzione delle prestazioni così come indicate sinteticamente all'art. 3, e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal D.E.C. in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al D.E.C. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato e dall'Allegato "A". In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile. L'esecuzione delle prestazioni, e in particolare la posa in opera ed il montaggio del nuovo impianto, dovrà essere eseguita da personale specializzato con l'assistenza di idonea manovalanza;
2. il controllo preventivo delle misure delle distanze degli appoggi, il dislivello e ogni altra caratteristica utile per la realizzazione dell'impianto;

3. la presentazione degli schemi dell'impianto (approvato e siglato in ogni sua parte dalla stazione appaltante), nella sua globalità, agli uffici preposti per il controllo ed il rilascio dei pareri di competenza fino al nulla osta per la messa in esercizio dell'impianto (VV.F., Comune, ASP, ecc.). Compreso ogni altra certificazione necessaria e obbligatoria propedeutica all'avvio delle prestazioni e alla messa in esercizio, l'istruzione delle pratiche necessarie per la licenza di esercizio e per il collaudo, nonché il pagamento delle relative spese e tasse;
4. la redazione del P.O.S. e ove necessario del P.S.S.;
5. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni;
6. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle prestazioni;
7. l'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, tiri in alto e qualunque mezzo d'opera, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi alla fine delle prestazioni;
8. la fornitura e l'installazione di tabelle, segnalazioni ed eventuali segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che il D.E.C. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone ai sensi della normativa vigente;
9. il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
10. la vigilanza e custodia del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate;
11. l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del D.E.C.; nel caso di sospensione delle prestazioni deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle prestazioni eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
12. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle prestazioni;
13. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori;
14. il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l'impianto agli operai di altre Ditte che vi debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere, tenendo sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo;
15. lo sgombero e la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, entro cinque giorni dall'ultimazione delle prestazioni, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.;
16. la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato;

17. l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa alle prestazioni da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati al D.E.C., per iscritto, prima dell'inizio delle prestazioni;
18. la tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore, tutte le circostanze che possono interessare l'andamento delle prestazioni, le condizioni meteorologiche, il numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie e le relative ore lavorative, le fasi di avanzamento, le disposizioni e osservazioni del D.E.C., le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice, le sospensioni, riprese e proroghe;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure delle prestazioni, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere delle prestazioni; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal D.E.C.; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
19. le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
20. la fornitura di fotografie delle opere su supporto digitale nel formato, numero e frequenza prescritti dal D.E.C.;
21. eventuali spese connesse alla verifica delle prestazioni in sede di rilascio del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità;
22. la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero nel corso delle prestazioni;
23. la riparazione di tutti i danni che, per negligenza dell'impresa appaltatrice o per qualsiasi altra causa, fossero apportati alle cose di proprietà dell'Amministrazione od alle opere eseguite;
24. la fornitura di energia elettrica provvisoria di cantiere per le prove ed il collaudo dell'impianto;
25. le prove su materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nell'impianto che il D.E.C. ordini in ogni tempo e da eseguirsi presso gli istituti da essa incaricati, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali e/o dell'impianto stesso;
26. gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari dell'impianto e quelle di collaudo;
27. il rilascio di tutte le certificazioni/omologazioni obbligatorie a fine lavori: dichiarazioni di conformità, certificazioni di omologazione, il certificato di collaudo dell'impianto, libretti, ed ogni altra certificazione necessaria e obbligatoria propedeutica alla consegna definitiva dei lavori;
28. la certificazione che tutti i materiali sono stati prodotti in regime di certificazione ISO 9001;
29. l'apposizione, all'atto della installazione, di apposita targhetta adesiva dalla quale si evincano i dati identificativi delle apparecchiature (portata netta, n. persone ammesse, numero di matricola dell'impianto), la data di inizio della manutenzione, il recapito telefonico del centro di assistenza tecnica, la data di scadenza della manutenzione;
30. la manutenzione dell'impianto per i primi due anni successivi alla messa in esercizio dello stesso;
31. l'assistenza necessaria durante il periodo contrattuale alla visita degli enti di controllo preposti;
32. il corso di istruzione e formazione per il personale dello stabile (almeno 2 persone) per l'effettuazione delle manovre manuali di emergenza/assistenza per riportare al piano l'ascensore in caso di guasto;
33. i controlli periodici e/o interventi finalizzati al corretto funzionamento delle apparecchiature, quali, pulitura, lubrificazione, regolazione, etc..., fermo restando che l'assistenza e la manutenzione dovrà, comunque, essere prestata a richiesta dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta venga evidenziato un difetto di funzionamento. I risultati delle succitate

verifiche dovranno essere annotati semestralmente sul libretto di immatricolazione dell'impianto.

2. Durante l'esecuzione delle prestazioni, e in modo che risultino ultimate subito dopo l'esecuzione delle prestazioni stesse, si devono effettuare le verifiche e le prove preliminari intese ad accertare:

a. che la fornitura del materiale costituente l'impianto, quantitativamente e qualitativamente, corrisponde alle prescrizioni contrattuali;

b. che il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito e che il funzionamento di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio sia stato eseguito a regola d'arte.

3. Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dal D.E.C. e/o dal soggetto eventualmente incaricato della verifica di conformità, in contraddittorio con la Ditta assuntrice, e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale. Il D.E.C., ove trovi da eccepire in ordine a detti risultati, perchè non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, farà di ciò esplicita dichiarazione nel verbale stesso, provvedendo a verbalizzare, successivamente, che da parte della Ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

ART. 26 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le opere, le forniture, le componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale di appalto.

ART. 27 - Danni di forza maggiore

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

2. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme vigenti in materia e del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto.

Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione delle prestazioni e la verifica di conformità. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore danni e perdite subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto, nonché danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

CAPITOLO IV NORME PARTICOLARI

ART. 28 – Specifiche inerenti la rimozione ed asporto dell'impianto esistente

1. L'impresa è obbligata a rimuovere l'ascensore esistente, a qualsiasi altezza ed in qualsiasi posizione, il motore posizionato nel vano macchine nel cavedio adiacente al vano corsa, le relative travi in metallo per il sostegno e tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche poste all'interno e all'esterno del vano;

2. E' a totale carico dell'Impresa lo smaltimento di ogni elemento edilizio ed impiantistico, nonché il trasporto e tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento alle pubbliche discariche, nonché gli oneri relativi allo smaltimento degli oli.

3. Una volta effettuata la rimozione dell'impianto l'Impresa ha l'onere della completa pulizia degli ambienti in cui si opera, la protezione dei pavimenti, murature, infissi, compreso inoltre i necessari ripristini delle strutture mediante ripresa delle murature e dei solai secondo quanto necessario e secondo quanto disposto dal D.E.C.

ART. 29 – Specifiche inerenti la sostituzione dell'impianto di sollevamento

1. Tutti i materiali oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati e collocati in porto franco di ogni spesa presso i locali dell'immobile di via Silvestre Cuffaro n.1 in Palermo.

2. Eventuali danni subiti dal materiale durante il trasporto, lo scarico ed il montaggio e la posa saranno pertanto a totale carico della ditta appaltatrice la quale dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione delle parti danneggiate o, qualora necessario, dell'intero elemento, su semplice richiesta del D.E.C.

3. Qualora la fornitura, in tutto o in parte, non risultasse conforme a quanto indicato nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione inviterà la ditta ad integrare e/o a sostituire la fornitura, fissando un termine perentorio non superiore a gg.10 lavorativi per l'adempimento. Trascorso il termine prima descritto verrà applicata la penale di cui all'art. 23 in danno della Ditta.

4. Si riconosce il diritto all'Amministrazione Comunale di esaminare il prodotto consegnato e di contestarlo entro i 30 gg. successivi alla consegna stessa; l'esame potrà avvenire attraverso l'ausilio di laboratori specializzati a cura dell'Amministrazione comunale e, in caso di esito negativo, a spese della Ditta aggiudicataria.

ART. 30 – Specifiche inerenti la manutenzione dell'impianto di sollevamento

1. L'Appaltatore dichiara inoltre di essere edotto che per il servizio di manutenzione dell'impianto elevatore, di cui al successivo art. 31, è compresa la manodopera per i lavori di riparazione di qualsiasi componente, apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche, le opere edili, gli allacciamenti elettrici e telefonici, la sostituzione delle varie componenti soggette ad usura che non superi, per il solo materiale, l'importo commerciale annuo di € 200,00 (incluso IVA), ed ogni altro onere ed incombenza indispensabile al corretto funzionamento delle opere realizzate. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

2. Con l'accettazione delle prestazioni l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle stesse secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi e di essere in grado di fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni dovuti dalle Leggi vigenti, anche a seguito di esecuzione di impianti elettrici e di altro tipo connessi all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 31 – Manutenzione impianto

1. Il servizio di manutenzione ordinaria, dovrà essere avviato all'atto della messa in esercizio dell'impianto di sollevamento all'Amministrazione Comunale e dovrà comprendere le seguenti attività:

1. redazione dei rapporti sullo stato degli impianti;
2. interventi obbligatori periodici (trimestrali), a secondo delle esigenze dell'impianto, comprendenti verifica del funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, delle

- porte dei piani, delle serrature, delle funi e delle catene ed inoltre alle pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili e piccole registrazioni, comprovate da verbale di intervento;
3. fornitura di tutto il materiale minuto di usura quali i grassi, i lubrificanti anche per i rabbocchi, le viterie, i detergenti etc...;
 4. almeno una volta ogni sei mesi: a) verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; b) verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; c) verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra; d) annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'art. 16 del D.P.R. 30/04/1999 n. 162;
 5. assicurazioni contro gli infortuni;
 6. interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore, ogni qualvolta dovesse rendersi necessario;
 7. pulizia periodica (semestrale) del fondo vano corsa e del locale tecnico, compresa disinfestazione dei medesimi;
 8. cura degli adempimenti per la verifica da parte dell'organismo notificato, con esclusione degli oneri relativi (tasse e spese);
 9. assistenza durante le eventuali verifiche periodiche e/o straordinarie da parte dell'Organo Ispettivo a mezzo di operai abilitati.
2. La manutenzione sull'impianto elevatore, effettuata esclusivamente e direttamente dal fornitore dell'impianto dovrà comprendere qualsiasi prestazione per riparazione di guasti, ispezione, regolazione, pulizia delle apparecchiature nonché, la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio, **ESCLUSIVAMENTE ORIGINALI DELLA STESSA MARCA DI QUELLI INSTALLATI**, in modo da non arrecare pregiudizio alcuno al corretto funzionamento degli impianti ed alla loro assoluta integrità necessari al mantenimento o ripristino delle normali condizioni di funzionamento (è ammesso l'utilizzo di apparecchiature diverse solo se l'originale risulta non più reperibile sul mercato).
- Restano esclusi solamente i danni derivanti da atti vandalici e/o eventi atmosferici e/o per sovratensioni.
- Si intende a carico della ditta aggiudicataria la manodopera per lo smontaggio di tutte le apparecchiature guaste, il loro rimontaggio ed il ripristino della funzionalità.
3. La ditta aggiudicataria si obbliga ad intervenire, rimuovere i malfunzionamenti dell'impianto e ripristinare l'operatività dello stesso, entro il termine perentorio di 4 (quattro) ore solari, h 24, escluso domenica e festivi, successive alla registrazione della chiamata di intervento. Il numero di interventi che potrà essere richiesto nel corso del periodo di validità del presente affidamento sarà illimitato.
- In caso di mancato o tardivo intervento, non giustificato da eventi imprevedibili, verranno applicate le penali di cui all'art. 23. Qualora il ritardo nell'intervento richiesto dovesse superare gg. 4 lavorativi, resta in facoltà dell'Amministrazione di avvalersi, per eseguire lo stesso intervento, di altra Ditta del settore, ponendo l'onere a carico della Ditta aggiudicataria.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ASSICURAZIONI E GARANZIE

ART. 32 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore è obbligato a fornire un cartello indicatore e la relativa installazione, nel sito indicato dal D.E.C., entro 5 giorni dalla sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni. Il cartellone, di dimensioni adeguate, recherà impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell'opera - eventuali immagini illustrative- Estremi legge di finanziamento - Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice - Importo delle prestazioni - Data di Avvio delle prestazioni - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza - Ufficio competente di riferimento.
2. Cartello e struttura di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di

decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino alla verifica di conformità. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto cartello indicatore, sarà applicata all'Appaltatore una penale di €. 50,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €. 5.00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

Si riporta uno schema di riferimento:

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA

E DELLE INFRASTRUTTURE

UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Via Ausonia 69 – Palermo

Tel. 0917401525 – Fax 0917402608

Sostituzione impianto di sollevamento, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche - Legge 13/1989, in edificio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, via Silvestre Cuffaro n.1, scala A – Palermo.

Direzione di Esecuzione del Contratto: Arch. Giuseppe Migliore

Supervisore della Sicurezza: Arch. Giuseppe Migliore

Responsabile del procedimento: Arch. Fabio Paci

Importo complessivo della fornitura (escluso IVA): Euro 30.000,00

Importo a base d'asta: Euro 29.000,00

Oneri per la sicurezza: Euro 1.000,00

Importo del contratto: Euro _____

Gara in data _____ offerta di Euro _____ pari al ribasso del _____ %

Impresa esecutrice: _____ con sede _____

qualificata per i lavori _____ categoria: _____ classifica _____.

Direttore tecnico del cantiere: _____

Inizio delle prestazioni: _____ Fine prestazioni prevista: _____

ART. 33 - Cauzione provvisoria e definitiva

1. Secondo quanto previsto all'art. 16 comma 1 del Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di lavori in economia del Comune di Palermo, le ditte appaltatrici sono esonerate dalla presentazione della cauzione provvisoria.

2. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, l'esecutore delle prestazioni è obbligato, prima della formale sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi in favore del Comune di Palermo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. La suddetta somma, che resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d, ed e), copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di Conformità o di regolare esecuzione. Si procederà allo svincolo della polizza contestualmente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di Conformità o di regolare esecuzione.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 34 - Garanzie

1. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire l'impianto sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia ancora per il regolare funzionamento, per un periodo di 24 mesi successivi alla messa in esercizio dello stesso.

2. Pertanto, fino alla scadenza di tale periodo, l'Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente a sue cure e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento.

ART. 35 - Polizza assicurativa di responsabilità civile

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'esecutore delle prestazioni è altresì obbligato, prima della stipula del contratto, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni sino alla data di emissione del certificato di conformità o di regolare esecuzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di conformità o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici.

ART. 36 - Assicurazione del personale

1. Le attività connesse al presente appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le leggi, regolamenti e normative che regolano la materia. In particolare saranno a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alla fornitura, installazione e manutenzione dell'impianto, nei confronti dei privati, degli Enti pubblici, degli Istituti previdenziali ed assicurativi nei riguardi del personale impiegato a vario titolo nelle prestazioni, come specificato nel successivo art. 38, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità sia economica che relativa alla osservanza di leggi, regolamenti e normative.

2. Sarà altresì obbligo della Ditta appaltatrice di adottare, nella esecuzione di interventi manutentivi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la salute degli operai, delle persone, per evitare danni di qualsiasi genere a proprietà altrui.

3. La responsabilità in casi di infortuni o danni di qualsiasi genere, ricadrà, pertanto, sulla Ditta appaltatrice, restando esclusa ogni responsabilità civile e/o penale dell'Amministrazione e del personale addetto alla sorveglianza e controllo delle opere.

CAPITOLO VI NORME DI SICUREZZA

ART. 37 - Norme di sicurezza generali

1. Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare le prestazioni qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. I compiti di coordinatore della sicurezza sono demandati al D.E.C., il quale ha l'onere di vigilare sulla corretta applicazione, da parte dell'Appaltatore, di ogni adempimento relativo alla sicurezza del cantiere e della salute dei lavoratori, e di segnalare al Responsabile del Procedimento eventuali carenze e/o inadempienze.

2. Spetta al Responsabile del Procedimento la vigilanza sull'operato dell'Appaltatore e del D.E.C., disponendo l'eventuale sospensione delle attività in caso di mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza.

2. L'appaltatore è obbligato a fornire al D.E.C., entro 15 giorni dall'aggiudicazione ed in ogni caso prima dell'avvio delle prestazioni e quindi periodicamente a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

3. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n.81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 39 - Rischi interferenze - D.U.V.R.I.

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Documento di valutazione dei rischi contro le interferenze (D.U.V.R.I.) predisposto dalla stazione appaltante ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle prestazioni, il Piano Operativo di Sicurezza e, ove necessario, il Piano Sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 40 - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle prestazioni, deve predisporre e consegnare al D.E.C. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle prestazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il D.U.V.R.I. ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 41 - Disposizioni particolari di sicurezza

1. Tutti i materiali oggetto della fornitura dovranno essere realizzati e messi in opera in conformità alle vigenti norme di sicurezza, in relazione all'uso al quale sono destinati.

Dovranno inoltre essere conformi alle norme di prevenzione degli incendi e a quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La fornitura e la posa deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

2. L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e nello specifico:

a) disporre ed esigere che i propri dipendenti:

- siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
- non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

b) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, trasporto, etc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

c) prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone dandone immediato avvertimento all'Amministrazione ed al D.E.C.

3. L'amministrazione ha in ogni momento il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a tale compito od a terzi di propria fiducia.

L'impresa appaltatrice è tenuta a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

L'impresa appaltatrice non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPITOLO IV **DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

ART. 42 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali avranno luogo tramite posta certificata: ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it.

Per programmare l'obbligatorio sopralluogo e per qualsiasi chiarimento in ordine alle forniture occorre concordarsi direttamente con la U.O. n.2 - Edilizia Residenziale Pubblica, referenti:

- Responsabile del Procedimento: Arch. Fabio Paci, tel. 091/7401525.
- Direttore per l'Esecuzione del Contratto: Arch. Giuseppe Migliore, tel. 091/7401715.

ART. 43 - Norme di rinvio e controversie

1. La partecipazione alla presente gara non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione definitiva, senza che le Ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere.

2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le norme di cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i, al Regolamento di esecuzione D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione di legge, le Indicazioni contenute nel Disciplinare e nell'Avviso, le Leggi, i Regolamenti, i Decreti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI., le norme CEI., le tabelle CEI-UNEL ed il prezzario Regionale completo approvato con Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 2013, pubblicato nella G.U.R.S. del 15/03/2013 n.13.

3. Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Palermo.